



SIULP flash

COLLEGAMENTO

www.siulp.it - nazionale@siulp.it



Pensioni: OK senato a mozione su sicurezza – difesa - VV.F.

(ansa) - Roma, 23 mag. - il senato ha approvato una mozione bipartisan che impegna il governo a valutare per quanto riguarda il trattamento pensionistico la specificità del lavoro nei settori della difesa, della sicurezza, dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico, mentre ha respinto una mozione sullo stesso argomento presentata dall'IDV. Da tutti i gruppi è stata riconosciuta la particolarità del lavoro di queste categorie che rientrano nella riforma delle pensioni voluta dal governo monti.

Il ministro Fornero ha assicurato la piena consapevolezza del governo dell'importanza dell'attività svolta da tutte le forze dell'ordine e della specificità dei rischi e dell'usura connessi alla loro professione. Verrà istituito un tavolo tecnico dove è richiesta la collaborazione delle organizzazioni sindacali in modo da non assumere alcuna decisione in tema di requisiti di pensionamento senza un confronto con i diretti interessati. inoltre il governo ha assicurato l'impegno a far partire la previdenza complementare verificando le compatibilità finanziarie e in armonia con quanto è stato fatto con il comparto dello stato e del personale diplomatico.

FLASH nr. 20 – 2012

- Pensioni: OK senato a mozione su sicurezza – difesa – VV.F.
- Pensioni: rideterminati i coefficienti di trasformazione
- Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio
- Pensioni e finestra mobile
- Trattamento economico missioni nazionali: nuova circolare e chiarimenti
- Quando il riposo non è previsto di domenica
- I.M.U. ed obbligo di residenza



Pensioni: rideterminati i coefficienti di trasformazione

Con Decreto del 15 maggio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/05/2012 nr. 120, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad aggiornare, a decorrere dal 1 gennaio 2013, i divisori ed i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007 nr. 247.

I coefficienti hanno rilevanza nel calcolo del trattamento previdenziale relativo al sistema misto o interamente contributivo.

Riportiamo integralmente la tabella allegata al citato decreto che è visionabile sul nostro sito all'indirizzo www.siulp.it.

Tabella coefficienti di trasformazione

Età	Divisori	Valori
57	23,236	4,304%
58	22,647	4,416%
59	22,053	4,535%
60	21,457	4,661%
61	20,852	4,796%
62	20,242	4,940%
63	19,629	5,094%
64	19,014	5,259%
65	18,398	5,435%
66	17,782	5,624%
67	17,163	5,826%
68	16,541	6,046%
69	15,917	6,283%
70	15,288	6,541%

tasso di sconto = 1,5%

Impresa Semplice



Convenzione SIULP - Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati SIULP, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.SIULP.it

Chiarimenti ed indicazioni operative in materia pensionistica e termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio

La Direzione Centrale Previdenza dell'INPS gestione ex INPDAP con Messaggio N. 008381 del 15/05/2012, premesso che con la circolare n. 2/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcune indicazioni interpretative in relazione agli effetti che la nuova disciplina dei trattamenti pensionistici, introdotta dall'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, produce sul rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha fornito le seguenti precisazioni:

In primo luogo, per i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, non è possibile l'applicazione, neppure su opzione, del nuovo regime; pertanto, tali lavoratori dipendenti restano soggetti al regime previgente sia per l'accesso che per la decorrenza del trattamento pensionistico.

Da quanto detto consegue che l'Amministrazione datrice di lavoro dovrà collocare a riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti (da 60 a 65 anni di età) e che nell'anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della massima anzianità contributiva (40 anni) o della "quota" (somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti previsti per la pensione.

La circolare indicata in oggetto dopo aver evidenziato che l'art. 24, comma 4, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, ha espressamente confermato, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge, la vigenza dei limiti ordinamentali esistenti (che non sono soggetti agli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita) ribadisce il principio generale secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo qualora risulti raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (anche se conseguiti dopo il 31.12.2011). Ciò fatto salvo il caso in cui il datore di lavoro abbia concesso il trattenimento in servizio secondo le procedure previste dalla legge e fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico (cd finestra).

In secondo luogo, per effetto dell'introduzione del sistema contributivo pro rata, per le anzianità contributive a decorrere dal 1° gennaio 2012 è venuto meno il concetto di massima anzianità contributiva in quanto le anzianità maturate dalla stessa data troveranno comunque, con il sistema contributivo, una valorizzazione ai fini pensionistici, anche per coloro che al 31 dicembre 2011 erano in possesso di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni. Conseguentemente per le cessazioni successive al 31 dicembre 2011 il criterio di calcolo già delineato con la nota operativa n. 26/2008 non potrà più trovare applicazione.

Ai fini della individuazione dei termini di pagamento del Tfs, le cessazioni a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite previsto dall'ordinamento di appartenenza, dal punto di vista della causa, rientrano tra le cessazioni per raggiunti limiti di età. In tali fattispecie va applicato il termine di pagamento di 6 mesi dal collocamento a riposo, previsto dall'art. 3, comma 2, del

decreto legge n. 79 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997, come modificato dall'art. 1, comma 22, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2011.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 23 del D.L. n. 138/2011 citato, qualora l'interessato abbia maturato il requisito pensionistico della massima anzianità contributiva entro il 12 agosto 2011 il termine di pagamento è di 105 giorni. I suddetti termini di pagamento, e le eventuali eccezioni, si applicano anche nei confronti di coloro i quali, avendo ottenuto il trattenimento in servizio oltre il limite di età, decidano di dimettersi prima di concludere il periodo di trattenimento.

Pensioni e finestra mobile

Ci scrive un collega il quale ci chiede "se esistono ancora le "finestre" per le pensioni di anzianità dei dipendenti del comparto sicurezza e difesa", se ancora si applicano, quando e quante sono.

Sostiene di aver maturato 40 anni di contribuzione il 31 marzo 2012 e vorrebbe conoscere la prima data utile non avendo compiuto ancora 53 anni di età.

L'articolo 24 del D.L. 201/2011, ora legge 241/2011, ha riconosciuto la cosiddetta certezza dei diritti ai lavoratori che hanno raggiunto, alla data del 31 dicembre 2011, requisiti di accesso al pensionamento secondo la previgente normativa.

Mentre per il personale del comparto sicurezza e difesa, il comma 18 dell'articolo 24 dello stesso decreto, prevede che entro il 30/06/2012 deve essere emanato uno specifico provvedimento per armonizzare il nostro sistema previdenziale. Pertanto, per noi rimane in vigore la vecchia normativa, fino all'entrata in vigore di detto provvedimento, compreso il meccanismo della cd finestra mobile.

Le regole in tema di diritto alla pensione di anzianità sono state modificate con il Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge 122/2010 (introduzione della cd. finestra mobile) e con il decreto legge 98 del 6/07/2011 convertito in legge 111/2011 (posticipo della decorrenza della pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età)

Per quel che concerne in particolare la "Finestra Mobile": dal 1° gennaio 2011, i lavoratori dipendenti che conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità (53 anni e massima la anzianità contributiva oppure con 57 anni e 35 anni di contribuzione) dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Dal 1 gennaio 2012 con l'applicazione erga omnes del sistema contributivo pro rata non sarà più possibile uscire con i 53 anni e *la massima anzianità contributiva, cioè l'80% della base pensionabile*, qualora detta percentuale non sia stata maturata entro il 31.12.2011. Ciò in considerazione del fatto che la legge 241 sopra citata ha eliminato, dal 1° gennaio 2012, la massima anzianità contributiva salvaguardando però quella maturata al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui il lavoratore abbia maturato l'80% entro il 31 12 2011, e raggiunga il 53° anno di età, rimane ferma la possibilità di uscita secondo la precedente normativa.

Regole più penalizzanti sono previste per chi va in pensione con 40 anni di contributi.

Per chi matura i requisiti nel 2012, la finestra mobile è di 13 mesi (14 mesi nel 2013 e 15 mesi dal 1° gennaio 2014).

Orbene, per ciò che concerne lo specifico caso sottoposto alla nostra attenzione, avendo il collega che ci scrive completati i 40 anni di anzianità contributiva il 31 marzo 2012 (comprese le maggiorazioni del servizio previste dall'art. 5 del D.L.vo 165/1997), la prima decorrenza possibile del trattamento pensionistico è fissata al 1° maggio 2013, ossia 13 mesi dopo la maturazione del requisito dei 40 anni di contribuzione.

* risposta a cura di Rocco ROMANO

Trattamento economico missioni nazionali: nuova circolare e chiarimenti

Con la circolare 333-G/II.2624/02 del 29 maggio 2012 il Dipartimento della P.S. Servizio TEP e spese varie ha fornito chiarimenti in ordine a numerosi quesiti relativi alla liquidazione delle missioni, al fine di garantire uniformità di indirizzo e applicazione della normativa, con particolare riferimento alla legge 12 novembre 2011, nr. 183 (legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), di recente pubblicazione, recante misure di contenimento degli oneri di finanza pubblica.

L'art. 4, comma 98 della citata normativa recita testualmente: "*Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale, fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili*".

Al riguardo il Dipartimento precisa che il termine "disponibili", riferito alle strutture dell'Amministrazione esistenti presso il luogo di missione, deve comprendere anche l'accezione "fruibile". A tale riguardo e con specifico riferimento agli alloggi, la disponibilità non dovrà essere verificata esclusivamente rispetto alla circostanza che l'immobile sia o meno libero, ma anche al fatto che siano garantiti gli standard necessari riferiti sia allo stato che almeno ai servizi e alle dotazioni previste per la categoria alberghiera di cui all'art. 13 comma 2 del D.P.R. nr. 51 del 16.04.2009.

A tale ultimo proposito il Dipartimento fa presente essere in corso di svolgimento l'attività della Commissione prevista dall'art. 22 dell' ANQ del 31 luglio 2009, designata alla formulazione di proposte per l'individuazione dei criteri di idoneità degli alloggi per il personale della Polizia di Stato in missione, e che non appena saranno terminati i lavori del suddetto organismo, saranno eventualmente fornite ulteriori e più dettagliate informazioni.

Pertanto, nella predisposizione dei provvedimenti di invio in missione, il Dirigente della sede di servizio del dipendente che verrà inviato in missione, sentito il Dirigente della sede di destinazione, è tenuto a verificare, in via preventiva, la possibilità di utilizzare le strutture dell'Amministrazione per il vitto e idoneo alloggio del personale.

Tale ultima circostanza dovrà essere formalizzata nel provvedimento di invio in missione, al quale il dipendente ha l'obbligo di attenersi.

Qualora la sistemazione logistica non possa essere assicurata presso le strutture dell'Amministrazione (mense e alloggi), gli stessi dovranno attivarsi affinché essa venga affidata ad esercizi che offrano garanzie di massima affidabilità ed economicità.

Nello stabilire le modalità di svolgimento della trasferta, a tutto il personale dovrà essere assicurato, ove possibile, lo stesso trattamento economico a parità di situazione operativa.

I sopra evidenziati adempimenti valgono anche nel caso di missioni disposte dagli Uffici e o Direzioni Centrali del Dipartimento.

Per quel che concerne il rimborso forfetario, premesso che il comma 12 dell'art. 13 del D.P.R. nr. 51/09 recita testualmente:

"L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa

al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio", l'autorizzazione al trattamento forfetario è condizionata anche all'accertamento dell'esistenza e della disponibilità di strutture dell' Amministrazione per il vitto e per l'alloggio.

Effettuata tale verifica, qualora si accerti l'indisponibilità delle strutture di cui sopra, il Dirigente, avrà cura di individuare il trattamento economico di missione da corrispondere, se quello ordinario con rimborso delle fatture di pernottamenti e pasti o il pagamento della somma forfetaria.

Sarà, pertanto, auspicabile un'analisi comparata dei costi della trasferta in relazione alle diverse modalità di liquidazione, per valutare quale sia la più conveniente in conformità alle politiche di bilancio finalizzate al contenimento ed alla riqualificazione della spesa pubblica.

Le scelte effettuate dai Dirigenti, in materia di gestione delle risorse finanziarie, rientrano nella loro competenza ed autonomia e sono soggette a tutte le responsabilità connesse all'incarico, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, m. 165.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito

www.siulp.it

Quando il riposo non è previsto di domenica

Ci scrive un collega il quale ci rappresenta il seguente caso:

“Svolgo turnazione mattina / pomeriggio (2 pomeriggi e 4 mattine settimanali) con riposo settimanale cadente nella giornata di domenica.

Vedendo la programmazione settimanale all'albo ho accertato che la domenica ero stato comandato di servizio e che il recupero riposo di tale giornata settimanale mi era stato dato per un giorno qualsiasi della settimana da loro scelto.

Nel caso specifico, prima che la programmazione sia resa definitiva e affissa all'albo, deve il dipendente essere informato della soppressione del riposo settimanale con conseguente recupero dello stesso in un giorno della settimana? Deve attenersi alla programmazione senza essere stato informato del cambio? Può decidere il dipendente il giorno in cui deve recuperare il riposo?”.

Nel caso rappresentato non sussiste alcuna soppressione del riposo settimanale.

Invero, a norma dell'articolo 7 comma 8 dell'Accordo nazionale Quadro vigente *“La programmazione degli orari di lavoro deve essere disposta settimanalmente e affissa all'albo dell'Ufficio entro le ore 13.00 del venerdì precedente. Essa deve indicare, oltre l'orario di lavoro giornaliero dei singoli dipendenti per l'effettuazione dell'orario d'obbligo settimanale, la giornata in cui, in quella settimana, il dipendente effettuerà il turno di riposo settimanale, i turni di reperibilità, nonché le eventuali prestazioni di lavoro straordinario programmato, i recuperi riposi, i riposi compensativi, il giorno libero dal servizio, le aspettative, i congedi straordinari e ordinari. Le eventuali successive variazioni alla programmazione settimanale che ricadono nelle giornate di sabato e domenica saranno comunicate al personale interessato”.*

Inoltre, ai sensi dell'articolo 9 comma 8 della stesso ANQ La programmazione del riposo settimanale per il personale impiegato nei servizi non continuativi deve, prioritariamente, (non obbligatoriamente) essere riferita alla giornata della domenica.

In caso di particolari ed improrogabili esigenze di servizio che impediscono la fruizione del riposo settimanale di domenica, detto personale a rotazione, secondo il principio di equità, non potrà essere impiegato nella giornata di domenica per più di due settimane consecutive e, comunque, non oltre due al mese. fatta salva la possibilità di raggiungere accordi diversi in sede locale.

Dal coordinato disposto delle due norme sopra riportate si evince che allorquando, nel caso in esame, il dipendente deve essere impiegato nella giornata di domenica nel prospetto settimanale deve essere indicato il riposo in altro giorno della settimana, non essendo concepibile una programmazione settimanale priva dell'indicazione della giornata di riposo.

Il dipendente può senz'altro indicare all'ufficio il giorno, diverso dalla domenica, in cui vuole effettuare riposo ma tale indicazione non vincola l'Ufficio.

Successivamente è all'ordine di servizio giornaliero che occorre far riferimento.

Questo, a norma dell'articolo 42 del DPR 782 del 25 Ottobre 1985, viene redatto giornalmente sulla base delle istruzioni ministeriali di cui all'art. 35 dello stesso DPR ed esposto all'albo dell'ufficio, del reparto o dell'istituto entro le ore 13,00 del giorno precedente e comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste. Il dipendente ha l'obbligo di prenderne visione e di attenersi alle disposizioni ivi contenute.

I.M.U. ed obbligo di residenza



Un collega ci chiede informazioni in merito al pagamento dell'ex ICI oggi IMU. Egli ci spiega di aver abitato con la famiglia (moglie e tre figlie) a Bari in un appartamento acquistato con un mutuo-che tutt'ora sta pagando, sino a settembre 2007, data alla quale, dopo essere stato trasferito d'Ufficio per il superamento del concorso da sovrintendente, ha trasferito il proprio nucleo familiare a Bologna dove ha affittato un appartamento e stabilito la residenza, "per ottemperare ad un preciso obbligo di legge".

Da allora a Bari paga l'ICI come seconda casa pur non avendo la prima ed ora con l'introduzione dell'IMU i carichi saranno addirittura maggiori.

Rispetto al problema sollevato dal collega occorre anzitutto fare alcune precisazioni in ordine al cosiddetto obbligo di residenza previsto per i dipendenti pubblici.

Alcune circolari di recente emanazione hanno fornito un importante contributo di chiarezza sull'obbligo di residenza.

La prima è la circolare 333/A9808.A.2 del 26 giugno 2001 che, recependo il disposto di una sentenza del Consiglio di Stato emanata in merito, ha finalmente reso giustizia ai poliziotti eliminando le sperequazioni esistenti ai loro danni.

Al fine di garantire un'applicazione omogenea della disciplina giuridica vigente in materia, la circolare prende in considerazione il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, che all'articolo 12, prevede che "il dipendente deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è destinato e che il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, può autorizzare l'interessato a risiedere in un altro luogo", ed il combinato disposto degli articoli 48 del D.P.R. nr. 335/1982 e 33 del D.P.R. nr. 782/1985, che contengono disposizioni in tutto analoghe a quella del Testo Unico.

La citata circolare rendeva noto che il Consiglio di Stato con parere del 17 aprile 1984 nr. 590, ha chiarito che il dovere di residenza imposto al dipendente civile dello Stato dall'articolo 12 T.U. nr. 3/1957 si concretizza nell'obbligo di stabilire effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l'ufficio e non anche nell'obbligo dell'iscrizione anagrafica.

L'Alto Consesso ha infatti spiegato che lo scopo della citata disposizione è quello di garantire, attraverso la stabile dimora del pubblico dipendente nel luogo in cui ha sede l'ufficio, l'effettiva e soddisfacente prestazione del servizio, che risulterebbe grandemente sminuita ove l'impiegato si sottoponesse quotidianamente ad onerosi spostamenti. Il Dipartimento ha precisato che non sussistono giustificazioni per ritenere che il termine "residenza" assuma in tale disposizione un significato diverso da quello ritenuto dall'articolo 43, secondo comma, del codice civile, che dispone che "la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale".

Le medesime argomentazioni debbono, pertanto, valere in sede di interpretazione degli articoli 48 D.P.R. nr. 335/1982 e 33 D.P.R. 787/1985.

Pertanto, il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di stabilire effettiva e permanente dimora nel luogo di servizio; il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, potrà autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere, nella accezione sin qui descritta, in luogo diverso da quello in cui presta servizio quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.

Non va sottaciuto che l'ordinamento anagrafico prescrive l'obbligo, a chiunque trasferisca la dimora abituale, di iscriversi nell'anagrafe del luogo di nuova residenza, ma

si tratta, a parere del Consiglio di Stato, di disposizione operante nell'ambito diverso della regolamentazione anagrafica, e non in quello del pubblico impiego.

Lo stesso Consiglio di Stato ha stabilito che la mancata denuncia del trasferimento dell'abitazione abituale può, pertanto, determinare a carico del soggetto l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento anagrafico, ma mai potrà essere considerata come un venir meno al dovere di residenza stabilito dall'articolo 12 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato, che deve ritenersi soddisfatto ove il dipendente abbia fissato nel luogo di lavoro la dimora abituale.

Analogamente, per il personale della Polizia di Stato il mancato trasferimento della residenza anagrafica non integra gli estremi di un comportamento disciplinarmente censurabile.

Va tuttavia chiarito che nell'ipotesi in cui il personale dipendente decida di mantenere o trasferire la residenza anagrafica in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ufficio di appartenenza, venendosi con ciò a trovare in una situazione di inadempimento con riguardo alla legge anagrafica, non potrà, in ogni caso, far valere quella stessa situazione, nei confronti dell'Amministrazione, come presupposto per il riconoscimento di benefici connessi al mancato trasferimento della residenza medesima.

Con la circolare 557/RS/01-47/0394 del 21 giugno 2002, emanata in risposta ad un quesito formulato dal SIULP sull'obbligo per il personale della Polizia di Stato di trasferire la residenza nel luogo in cui si presta servizio e la possibilità di fruire degli alloggi collettivi di servizio, il servizio Ordinamento e Contenzioso ha affermato il principio che il beneficio dell'alloggio collettivo di servizio non può essere subordinato al trasferimento della residenza anagrafica.

È stato, inoltre, evidenziato che negli alloggi collettivi di servizio, intesi come locali occupati ed abitati da più persone come dimora abituale o temporanea, non sempre si realizza la "convivenza" intesa quale insieme di persone che, senza essere legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e simili, conducono una vita in comune organizzata con tempi ed adempimenti finalizzati ad un progetto comune.

In tal senso, rispetto a quei dipendenti che non abbiano trasferito la residenza anagrafica nel comune ove prestano servizio, quindi aventi solo dimora temporanea, non sembra sorgere per il responsabile di tale convivenza, da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa l'obbligo di provvedere al trasferimento di residenza anagrafica dei dipendenti in questione (cfr. articoli 6 e 23 del DPR 223/1989 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

Chiariti questi aspetti è fondamentale precisare che gli elementi legati al rapporto di lavoro a regime pubblicistico sono del tutto ininfluenti ai fini della applicazione della disciplina fiscale.

Per la normativa fiscale, invero, per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

In altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici (sconti) relativi all'abitazione principale ed alle sue pertinenze a colui che vi abita ed al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale, soggetta ai benefici fiscali, solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente.

L'impianto normativo è "blindato". Per non pagare l'IMU nella misura dovuta in relazione alla seconda casa occorre risiedere anagraficamente al relativo indirizzo. Solo così è possibile beneficiare della misura IMU relativa alla prima casa.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per le distribuzioni di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.



EUROCCS[®]
FINANZIAMENTI